

COMUNE DI LERMA

Provincia di Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34
COPIA

Oggetto: Canone unico patrimoniale. Istituzione, approvazione regolamento e approvazione tariffe 2021

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 21:00 nella sala del Centro Polifunzionale della Lea in Lerma, in Piazza Genova, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi nei modi e termini di legge in seduta ordinaria ed in prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

N	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	Aloisio Bruno Sindaco Presidente	Si	No
2	Repetto Marina	Si	No
3	Pellini Nevio	Si	No
4	Parodi Elena	Si	No
5	Olivieri Valter	No	Si
6	Zucchi Massimo	Si	No
7	Garbero Andrea Marco	Si	No
8	Castellaro Davide Giuseppe	No	Si
9	Rossi Carlo	Si	No
10	Basilio Fabrizio	Si	No
11	Pirola Silvano	Si	No

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Massimo Parodi.

Il Presidente Bruno Aloisio in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.

Oggetto	Canone unico patrimoniale (sostitutivo di TOSAP, imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni) Istituzione, approvazione regolamento e approvazione tariffe 2021.
---------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”

Richiamata la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni,

Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o

dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”

Visto l'art. 52, comma 1, del D.lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Considerato che l'art. 106, comma 3-bis, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021.

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che “a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

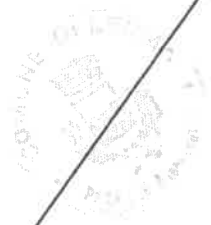
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario Comunale;

Preso atto del parere favorevole di legittimità del Segretario Comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e termini di legge;

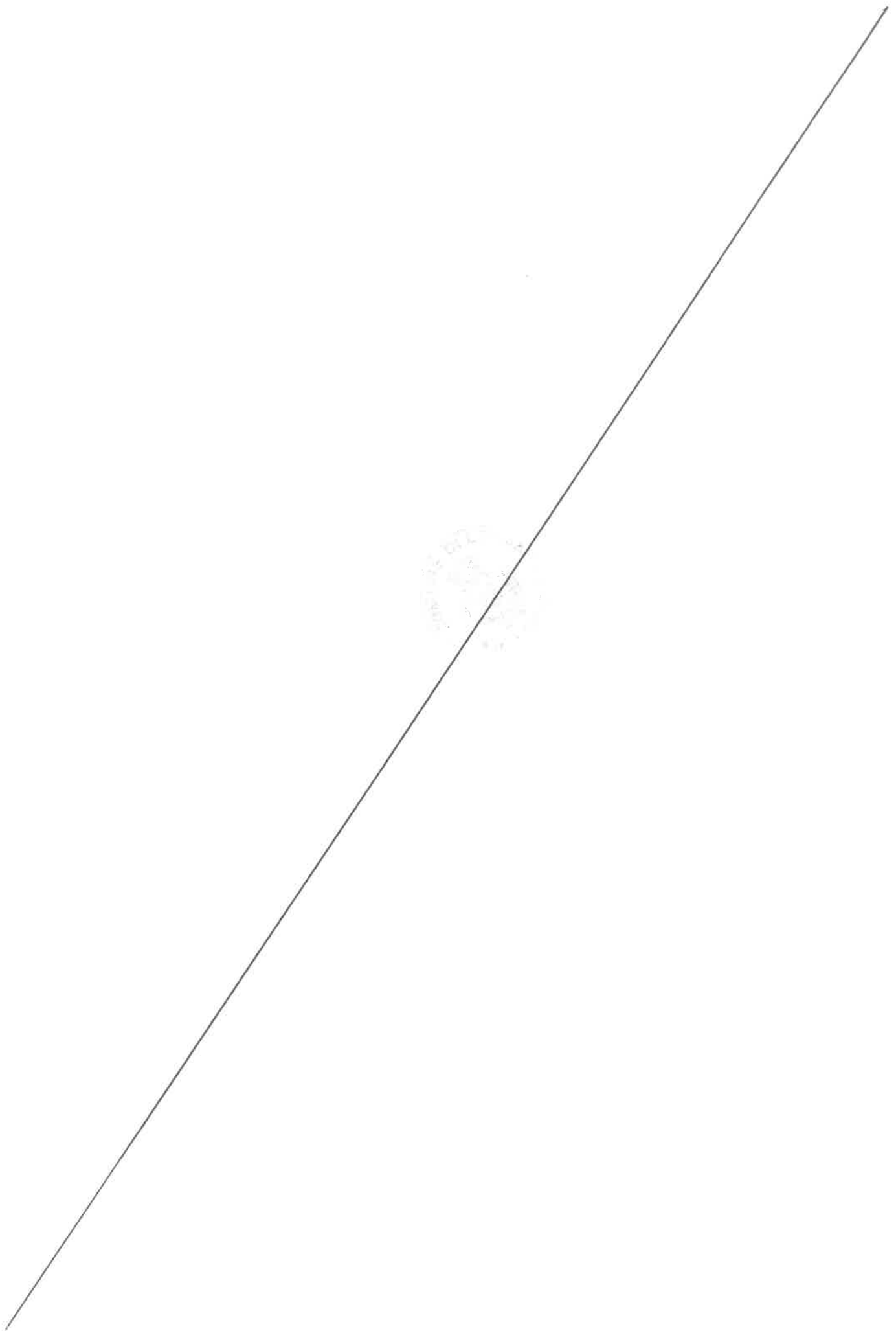
DELIBERA

- 1) Istituire il nuovo “canone patrimoniale di concessione”;
- 2) Di approvare il «**Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 44 articoli e due allegati;
- 3) Di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2021 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 7 del presente dispositivo;



- 4) Di dare atto che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: *[indicare quelle precedentemente applicate dall'ente]* la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- 5) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
- 6) Approvare le relative tariffe come indicate negli allegati, che formano parte sostanziale ed integrante del presente atto;
- 7) Copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021;

Quindi successivamente, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL.



COMUNE DI LERMA (AL)

REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI SUL CANONE

TITOLO II – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONCESSIONI

CAPO II - DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI

CAPO III - TARIFFA E CANONE RELATIVI ALLE OCCUPAZIONI

CAPO IV - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

CAPO IV - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

TITOLO III - DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI SULLA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO II – DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI SULLA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO III - TARIFFA E CANONE RELATIVI ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

ALLEGATO "A" DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

ALLEGATO "B" DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI .DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI SUL CANONE

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, istituisce e disciplina il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi da 816 a 836, denominato "canone", in sostituzione delle seguenti entrate: *[indicare quelle precedentemente applicate dall'ente]* la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Gaspari

2. Il regolamento contiene la regolamentazione organica e coordinata del canone, disciplinando le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, voltura e revoca dell'atto di concessione e di autorizzazione, la misura della tariffa di occupazione o esposizione pubblicitaria in base alla classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, i criteri per la determinazione e applicazione del canone, le modalità ed i termini per il pagamento, la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o esposizione pubblicitaria avvenuta in assenza di concessione o autorizzazione, anche quando in difformità rispetto a quanto consentito dal titolo.

Articolo 2 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone sono disciplinati dal Regolamento.

3. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

4. Il Consiglio Comunale può deliberare di affidare a terzi la gestione e la riscossione del canone nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 446/1997.

Articolo 3 - Soggetto passivo e titolarità del canone

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

3. Il pagamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile.

4. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

5. In caso di omessa comunicazione nel termine di cui al comma 4 sarà irrogata al nuovo amministratore la sanzione amministrativa prevista all'art. 86, comma 5 del presente Regolamento.

6. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

Articolo 4 – Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Gaspari

2. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. a), si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione per l'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio. La servitù si realizza per atto pubblico o privato, per usucapione ventennale ex art. 1158 codice civile, per "dicatio ad patriam" ovvero per destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività per un uso continuo ed indiscriminato.

3. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. a), non sono oggetto del canone i fabbricati e gli impianti di proprietà del Comune, anche se hanno natura demaniale, ad eccezione delle aree interne o di pertinenza degli edifici comunali se aperte all'uso pubblico.

4. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. a), è ugualmente presupposto del canone l'utilizzo del suolo comunale per la gestione della sosta a pagamento, nonché l'autorizzazione concessa al proprietario frontista avente per oggetto la libera disponibilità dell'area antistante al passo carrabile ancorché non contraddistinta da alcun manufatto, ma comunque identificata con segnale di divieto di sosta.

5. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. b), si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

- i messaggi effettuati con qualsiasi forma visiva od acustica, diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;

- i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

6. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. b), rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata. Ne fanno parte, oltre che la diffusione mediante parole o frasi, anche quella realizzata con immagini, fotografie, disegni, dipinti che per i loro contenuti svolgono funzione di richiamo pubblicitario all'occhio distratto del passante.

7. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. b), si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.

8. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1, lett. b) esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla di cui al comma 1, lett. a).

9. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

TITOLO II – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONCESSIONI

Articolo 5 - Disposizioni generali in materia di occupazione

1. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente regolamento comunale in materia. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

1. Le occupazioni effettuate senza la preventiva concessione sono considerate abusive.

2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuta proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione medesima o strutturalmente difformi dal provvedimento di concessione.

3. Sono inoltre abusive le occupazioni occasionali per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro il divieto dell'Autorità ed eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente.

5. La mancata istanza di volturazione, corredata da tutti i documenti occorrenti, da parte del soggetto che subentra in una preesistente concessione all'occupazione in capo ad altro soggetto entro il termine di trenta giorni, è parimenti da considerarsi come occupazione abusiva, con conseguente applicazione delle relative sanzioni. E' fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 12, comma 5.

6. Ogni richiesta di concessione deve essere corredata di adeguata documentazione anche planimetrica qualora richiesta. La concessione del suolo è sottoposta all'esame tecnico degli uffici comunali competenti. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni che riguardano aree di pregio ambientale (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, eccetera).

7. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, l'ufficio comunale competente al rilascio della concessione può imporre al titolare della concessione stessa ulteriori e specifiche prescrizioni.

8. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

9. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso.

10. Salvo che sia diversamente previsto dal presente Regolamento, o da altri Regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico deve essere presentata almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

11. E' posto, a carico del richiedente la concessione, l'onere di acquisire, prima dell'inizio dell'attività per cui si chiede l'occupazione di suolo pubblico, tutti i titoli ed i nulla osta previsti dalla normativa vigente, nell'osservanza di leggi e regolamenti, alla cui acquisizione è comunque subordinata la validità del provvedimento di concessione. Qualora vengano effettuati lavori edili nei condomini (singoli appartamenti o unità immobiliari pertinenziali) è necessario altresì notificare previamente l'amministratore.

12. Qualora venga richiesta un'occupazione di suolo pubblico mediante cassoni (anche posizionati su automezzi) finalizzati allo scarico di materiale edile (cosiddette "macerie") le Ditte sono tenute ad autocertificare il luogo di smaltimento autorizzato dove intendano depositare tali macerie, in conformità alle normative nazionali e regionali in materia ambientale.

13. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.

Articolo 6 - Titolarità della concessione

1. La concessione può essere richiesta:

- a) dal proprietario dell'opera, dal titolare di altro diritto reale, dal concessionario di beni immobili comunali o dal responsabile dell'attività oggetto della richiesta per le occupazioni permanenti;
- b) dal responsabile dell'attività oggetto della richiesta per le occupazioni temporanee;
- c) dal concessionario del servizio pubblico per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi;
- d) dai soggetti intestatari di pratica di leasing finanziario muniti di delega della società di leasing;
- e) dall'utilizzatore del veicolo a titolo di locazione finanziaria, responsabile in solido con il conducente, in luogo del proprietario del veicolo, ai sensi dell'articolo 196 del D.P.R. 285/1992;
- f) dai soggetti intestatari di contratti di franchising e/o afferenti ad altre formule finanziarie muniti di delega del soggetto proprietario dell'immobile.

2. Nelle occupazioni superiori all'anno, il soggetto passivo del canone, ancorché occupante di fatto, è tenuto a regolarizzare il pagamento dell'occupazione di suolo pubblico, fatto salvo il diritto del Comune di recupero nei termini prescrizionali di cui all'articolo 2948 del Codice Civile.

Articolo 7 - Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

- a) sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono **temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per il Comune di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 8 - Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:

- a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore; Gaspari
- b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con transennamenti atti a garantire il transito di pedoni e veicoli in caso di lavori in altezza su corda per riparazioni o manutenzione di pareti o coperture o taglio del verde senza mezzi meccanici;
- d) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.

2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

3. L'occupazione di suolo pubblico con banchi all'esterno di attività commerciali per le aperture straordinarie notturne, domenicali e, comunque, in tutte le occasioni di particolari manifestazioni promosse dal Comune non necessita di specifica autorizzazione, si intende accordata senza la presentazione di apposita comunicazione e può essere effettuata purché non sia di ostacolo alla fruibilità pedonale degli spazi pubblici. La dimensione dei banchi non potrà eccedere il fronte dell'esercizio commerciale e dovranno essere rispettati i requisiti di sicurezza e accessibilità.

CAPO II – DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI

Articolo 9 - Rilascio delle concessioni

1. Tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda al competente Ufficio comunale, redatta in bollo, su appositi moduli predisposti e forniti dall'Ufficio e reperibili anche sul sito internet del Comune. Laddove previsto, la domanda dovrà

essere inoltrata per via telematica tramite lo sportello on-line accessibile dal portale istituzionale dell'Ente ovvero, quando previsto, con diverse le modalità indicate.

2. Nel caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento amministrativo, è quello risultante dal timbro a data, apposto dall'ufficio protocollo comunale.

3. Ove l'istanza risulti incompleta ovvero carente nella documentazione necessaria, il responsabile del procedimento formula all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante la procedura on line o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o tramite altra forma equivalente.

4. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione di cui al comma precedente. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima richiesta di integrazione.

5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede se necessario ad inoltrarla ai competenti uffici ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di quindici giorni dalla data della relativa richiesta.

6. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.

7. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore; nel caso di assenza dell'amministratore la domanda va sottoscritta da tutti i condomini;
- d) l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- e) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle occupazioni oggetto della richiesta;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere (destinazione d'uso), nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

8. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". In mancanza dei suddetti documenti, il responsabile del procedimento li richiede al soggetto che ha presentato la domanda, fissando un termine non inferiore a 20 giorni. Scaduto tale termine senza la produzione dei documenti richiesti, la domanda è archiviata. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali

esigenze.

9. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

10. Anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone, il concessionario deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

11. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino dei sedimi stradali *[in assenza di Regolamento indicare l'atto cui rinviare o le condizioni]*.

12. Le occupazioni occasionali sono soggette alla sola procedura prevista all'art. 8, comma 2.

Articolo 10 - Concessioni

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico e avvia il relativo procedimento istruttorio. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente -anche tramite l'ufficio competente o l'eventuale concessionario - con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica.

2. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento concessorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'occupazione.

3. L'atto di concessione deve contenere:

- a) gli elementi indicati nella domanda di rilascio;
- b) l'esatta quantificazione e localizzazione della occupazione nonché le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c) l'obbligo di corrispondere il canone;
- d) l'obbligo di osservare quanto previsto al comma 8.

4. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso i competenti uffici. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.

5. La concessione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

6. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.

7. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta comunque necessaria l'ordinanza del Sindaco in caso di modifica della viabilità veicolare.

8. Il soggetto titolare della concessione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali;
- b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.

9. Limitatamente alle occupazioni realizzate da attività commerciali o produttive il rilascio, il rinnovo e la validità della concessione è subordinata alla regolarità nel versamento dei tributi locali e delle altre entrate patrimoniali di competenza del Comune da parte dei soggetti richiedenti o titolari della concessione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

10. L'Amministrazione Comunale, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

11. Nel caso di richiesta di occupazione di suolo pubblico funzionali a eventi/manifestazioni il richiedente dovrà dichiarare di svolgere l'attività prevista nel pieno rispetto dei valori costituzionali.

12. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, al soggetto cui competono le attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 11 - Istanze d'urgenza

1. Per motivi di reale urgenza operativa e per lavori che non possono essere previsti e programmati, gli interessati possono avvalersi dell'"autorizzazione d'urgenza". L'interessato ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al competente ufficio comunale e alla polizia municipale, indicando la tipologia dei lavori e la superficie occupata. La comunicazione dovrà avvenire mediante compilazione on line della domanda attraverso il portale dedicato o attraverso altra modalità prevista dall'ufficio competente. Nelle successive 48 ore lavorative l'occupazione dovrà essere regolarizzata presentando regolare istanza on line tramite sportello telematico, con tutti gli ulteriori adempimenti richiesti per la procedura ordinaria. La mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art 86 comma 5 del presente Regolamento.

2. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza ed al rilascio del provvedimento, adeguatamente motivato, a sanatoria. Verranno sanzionate come abusive le occupazioni non ritenute d'urgenza. In mancanza della dichiarazione delle misure di cantiere, all'atto della presentazione dell'istanza di occupazione, l'ufficio imputerà 20 mq di occupazione a titolo forfettario.

3. In ogni caso, resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di

effettiva occupazione.

4. Per quanto si riferisce alle misure da adottare per la circolazione, si rinvia alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

Articolo 12 - Rinnovo delle concessioni

1. Le occupazioni permanenti sono considerate confermate per l'anno successivo se non viene data disdetta entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Gaspari

2. La concessione permanente può essere volturata, in osservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali, previa apposita istanza. La voltura della concessione non dà luogo a rimborso.

3. In caso di voltura della concessione permanente, il concessionario cedente ha l'obbligo del pagamento del canone per l'intero anno. Il canone versato vale anche per il successore che dimostri di essere un diretto avente causa del concessionario e purché non siano modificate le condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata.

4. Per le concessioni permanenti rilasciate ad operatori del commercio, in caso di voltura per subingresso perfezionata amministrativamente entro il 30 giugno, il concessionario cedente ha l'obbligo del pagamento del canone per l'intero primo semestre e il pagamento del canone del semestre successivo incombe sul successore avente causa del concessionario.

5. Per le occupazioni per le quali è prefissata la data di scadenza non è ammessa la cessione né la surrogazione, eccetto nel caso di cessione di proprietà o di usufrutto d'azienda, in cui il subentrante conserva il diritto di utilizzare la concessione per cui è già stato versato il canone, fino al termine previsto. E' tuttavia a carico del soggetto subentrante l'onere della comunicazione ai competenti uffici comunali, ai fini della volturazione.

Articolo 13 - Trasferimento, revoca, mancato o ridotto utilizzo e proroga della concessione

1. Il canone liquidato in base ad una concessione è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, nell'ambito della superficie e della durata dell'occupazione, salvo nei casi di trasferimento, revoca e mancato o ridotto utilizzo della concessione per i quali si osservano le norme che seguono. Il trasferimento della stessa concessione di occupazione da un luogo ad un altro su richiesta del concessionario comporta il pagamento anticipato della differenza del canone annuo dal giorno della nuova concessione. Qualora il nuovo canone sia inferiore a quello versato, non si dà luogo ad alcun rimborso.

2. La concessione è revocata d'ufficio:

- a) se non è stato corrisposto il canone previsto per l'anno precedente prima dell'emissione del ruolo;
- b) se viene occupato suolo pubblico in misura maggiore di quella concessa, qualora il titolare della concessione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione;
- c) se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi da quelli per il quale esso è stato concesso;
- d) per motivate ragioni di interesse pubblico ovvero per la sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune. In tal caso se non è possibile trasferire la concessione su altra area (con compensazione del canone dovuto), il concessionario ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.

3. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:

- a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario: il Comune provvederà all'annullamento o sospensione della concessione dal semestre solare successivo alla constatazione dell'evento e al rimborso del rateo relativo dal giorno di presentazione della conseguente domanda, da effettuarsi ad avvenuta estinzione della concessione ed eventuale ripristino del suolo, qualora necessario;
- b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario:
 - 1) per le concessioni permanenti: se la domanda è presentata e l'occupazione risulta rimossa entro il 30 giugno, sarà concesso il rimborso del canone relativo al secondo semestre, altrimenti si procederà all'annullamento della concessione dall'anno successivo;
 - 2) per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di presentazione della domanda, purché essa sia stata presentata prima della cessazione dell'occupazione e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata. Qualora la comunicazione di mancato utilizzo della concessione venga presentata dopo la data di inizio occupazione, il canone sarà comunque dovuto fino alla data di presentazione della comunicazione stessa, oppure per l'intero periodo richiesto, se la comunicazione viene presentata dopo la data di fine occupazione;
- c) per le concessioni con scadenza superiore all'anno, rilasciate ad operatori del commercio, in caso di cessazione di attività, il canone non è dovuto con decorrenza dal giorno di inizio del mese successivo alla data di cessazione dell'occupazione.

4. Salvo che sia diversamente previsto da altri Regolamenti comunali vigenti, la proroga di una concessione temporanea deve essere richiesta almeno dieci giorni prima della scadenza della concessione originaria e deve essere ritirata prima della scadenza della concessione originaria.

Articolo 14 - Estinzione della concessione

1. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare della concessione o l'avvenuto scioglimento delle persone giuridiche;
- b) la sentenza definitiva che dichiara il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
- c) il trasferimento a terzi della attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, decorsi trenta giorni dall'avvenuto trasferimento;
- d) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile;
- e) la cessazione dell'attività;

2. Nelle fattispecie di estinzione della concessione di cui alle lettere a) b) ed e) del comma precedente è fatto obbligo di rimuovere l'occupazione entro 15 giorni dall'avvenuta estinzione. Decorso tale termine l'occupazione è da considerarsi abusiva.

Articolo 15 – Occupazioni abusive

1. Nei casi di occupazione abusiva, il soggetto abusivo occupante di fatto il suolo pubblico, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è soggetto passivo dell'indennità e del canone.
2. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
3. Dall'occupazione abusiva di suolo pubblico sorge l'obbligazione di corrispondere l'indennità fissata il cui importo viene determinato sulla base del canone che sarebbe risultato applicabile nel caso l'occupazione fosse stata regolarmente autorizzata. L'applicazione della indennità non esclude il pagamento del prescritto canone ove l'occupazione abusiva sia successivamente regolarizzata.
4. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

CAPO III – TARIFFA E CANONE RELATIVI ALLE OCCUPAZIONI

Articolo 16 - determinazione tariffe

Le tariffe sono determinate, per il 2021, come indicato in allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto. Per gli anni successivi saranno determinate con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 17 - Occupazioni per l'erogazione dei pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, moltiplicata per la tariffa forfetaria stabilita dalla legge.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto all'ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Le occupazioni effettuate invece per l'erogazione di beni o altre utilità non aventi carattere di pubblica utilità, a mezzo convenzione, sono assoggettate ad un canone annuale, da determinare dalla Giunta Comunale, commisurato alla tariffa ordinaria base ragguagliata alle varie categorie viarie e per metro quadrato al giorno.

Articolo 18 - Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ossia durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

TITOLO III – DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI SULLA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 19 – Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento sono così definiti:

- a) **Insegna di esercizio:** scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Le insegne - normalmente - contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano. Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli striscioni, gli stemmi o loghi;
- b) **Insegna pubblicitaria:** scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate;
- c) **Pubblicità su veicoli e natanti:** pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato;
- d) **Pubblicità con veicoli d'impresa:** pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio;
- e) **Pubblicità varia:** per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi;
- f) **Impianti pubblicitari:** per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede

l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

- g) **Impianto pubblicitario di servizio:** manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
- h) **Impianto di pubblicità o propaganda:** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.
- i) **Preinsegna:** scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'adeguata struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Articolo 20 - Mezzi pubblicitari abusivi

1. Nei casi di diffusione di messaggi pubblicitari in maniera abusiva, il soggetto che effettua la diffusione, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è soggetto passivo dell'indennità e del canone; per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato. Gaspari
2. Il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o realizzati in difformità dalla stessa o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Dall'esposizione pubblicitaria abusiva sorge l'obbligazione di corrispondere l'indennità fissata il cui importo viene determinato sulla base del canone che sarebbe risultato applicabile nel caso la diffusione fosse stata regolarmente autorizzata. L'applicazione della indennità non esclude il pagamento del prescritto canone ove l'esposizione abusiva venga successivamente regolarizzata.

Articolo 21 – Piano generale degli impianti pubblicitari

1. il comune di avvale della facoltà di non predisporre il piano generale delle pubblicità

CAPO II – DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI SULLA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 22 - Autorizzazione

1. Chiunque intenda collocare mezzi pubblicitari o intraprendere altre iniziative pubblicitarie, deve essere preventivamente autorizzato dalla Civica Amministrazione, o dal gestore. In assenza di autorizzazione o se l'installazione del mezzo pubblicitario o l'attuazione dell'iniziativa risulta difforme rispetto a quanto autorizzato, si applicano le sanzioni di cui al Titolo VI del presente Regolamento.

2. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
3. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emissione dell'autorizzazione.
4. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee. Sono **permanent**i le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale. Sono **temporane**e le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
5. Qualora la pubblicità comporti l'occupazione di spazi ed aree di proprietà comunale o dati in godimento ovvero in uso al Comune, l'autorizzazione del mezzo pubblicitario costituisce concessione all'uso dell'area pubblica.
6. Limitatamente alle richieste realizzate da attività commerciali o produttive il rilascio, il rinnovo e la validità dell'autorizzazione è subordinata alla regolarità nel versamento dei tributi locali e delle altre entrate patrimoniali di competenza del Comune da parte dei soggetti richiedenti o titolari dell'autorizzazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

Articolo 23 - Domanda di autorizzazione

1. La domanda, redatta in bollo deve essere presentata al competente Ufficio. Laddove previsto, la domanda dovrà essere inoltrata per via telematica tramite lo sportello on-line accessibile dal portale istituzionale dell'Ente. La domanda deve essere presentata anche se l'impianto pubblicitario è esente dal pagamento del canone, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 75, comma 1, del presente Regolamento, e nel caso in cui s'intenda modificare un mezzo pubblicitario già autorizzato. Qualora la domanda sia relativa ad un messaggio in lingua straniera o dialettale, deve essere corredata dalla traduzione dello stesso in lingua italiana.
2. La domanda di autorizzazione dovrà essere corredata di tutta la documentazione necessaria. Per gli impianti da collocarsi in aree soggette a vincolo paesaggistico-ambientale, oltre alla documentazione di cui sopra dovrà essere presentata la relazione paesaggistica - in forma semplificata - prevista dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005.

Se il mezzo pubblicitario proposto modifica la scansione dei serramenti o dei partiti architettonici, occorre preliminarmente acquisire la prescritta concessione edilizia, che dovrà essere allegata alla domanda.

Nel caso in cui la domanda per la nuova installazione di mezzi pubblicitari non sia corredata dalla necessaria documentazione e l'interessato non provveda alla regolarizzazione nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta da parte dell'Ufficio, la domanda stessa verrà archiviata.
3. L'Ufficio competente, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, concede o nega l'autorizzazione. Tale termine è prorogabile, nei termini di legge, per l'acquisizione di pareri di altri Enti e/o nel caso in cui l'Ufficio inviti il richiedente a proporre soluzioni diverse od a produrre ulteriore documentazione integrativa.
4. Il diniego deve essere espresso e motivato.
5. Il rilascio dell'autorizzazione comporta valutazioni tecniche e discrezionali e, pertanto, non si applica l'istituto del silenzio assenso né quello della denuncia d'inizio attività di cui agli articoli 19 e 20 della Legge 241/1990 e s.m.i.

6. L'autorizzazione è valida dalla data del suo rilascio. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio. Il mancato ritiro nei termini comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 86, comma 5 del presente Regolamento.

Articolo 24 - Subingresso nell'autorizzazione

1. Il subingresso nell'autorizzazione consente il legittimo mantenimento in opera degli stessi mezzi pubblicitari già autorizzati al precedente titolare.
2. Apposita domanda redatta in bollo deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di inizio della nuova attività o di cessazione dell'attività / dell'impianto, ovvero dalla trasformazione o fusione della società titolare dell'autorizzazione con le modalità indicate all'articolo precedente.
3. Il subingresso nell'autorizzazione viene concesso purché siano assolti i pagamenti del canone degli anni precedenti da parte del cessante o vengano corrisposti dal subentrante. Si applica inoltre quanto previsto all'art. 62, comma 6 con riferimento alla situazione del subentrante.
4. E' possibile richiedere il subingresso nell'autorizzazione nel caso in cui l'esercizio sia concesso in gerenza o locazione commerciale. E' comunque ammesso che l'autorizzazione permanga intestata al proprietario dell'attività.
5. La domanda di cui al comma 2 deve essere corredata dalla documentazione prevista da apposito provvedimento dirigenziale.
6. L'omessa presentazione della domanda di subingresso entro il termine previsto al precedente comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 86 del presente Regolamento. Tutti gli impianti non rimossi saranno considerati abusivi.
7. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica dichiarazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 25 - Variazione del messaggio pubblicitario

1. Rimanendo immutate tipologia, struttura e dimensioni, per le sole insegne, ad eccezione della tipologia a bandiera, è consentita la variazione della dicitura e/o colore sugli impianti pubblicitari autorizzati successivamente all'entrata, purché sia stata preventivamente comunicata all'Ufficio competente mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., che i mezzi pubblicitari esistenti rispettano le norme del Piano Generale degli Impianti vigente.
2. Non saranno consentite più di due variazioni per autorizzazione.

Articolo 26 - Preventiva autorizzazione uffici tecnici. Controdeduzioni

1. Il rilascio dell'autorizzazione prevista per le forme di pubblicità che comportano la posa in opera di impianti è subordinata al parere favorevole degli Uffici Tecnici comunali e della Polizia Municipale che esaminano le domande nell'ordine cronologico di presentazione e valutano l'osservanza delle norme tecniche ambientali dettate dal Piano Generale degli Impianti e dalle norme di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

2. Avverso il parere negativo degli Uffici Tecnici comunali è ammessa la presentazione di controdeduzioni in carta semplice, indirizzate all'Ufficio competente, da presentarsi entro 10 giorni dalla comunicazione ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge 241/1990.

3. Decorso il termine di 30 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma o dalla notificazione del parere negativo, la pratica sarà archiviata.

Articolo 27 - Procedura autorizzatoria semplificata

1. Per le nuove installazioni di impianti pubblicitari permanenti da collocarsi presso la sede dell'attività, in aree non soggette a vincolo paesaggistico-ambientale è prevista una procedura semplificata. La procedura consta delle seguenti fasi:

- a) dichiarazione redatta su apposito modulo dell'Ufficio, con la quale si comunica il giorno in cui verrà effettuata l'installazione del/dei mezzi pubblicitari;
- b) presentazione, entro quindici giorni dall'installazione di cui sopra, dell'istanza redatta secondo quanto stabilito dall'articolo 63 del presente Regolamento, su apposita modulistica, accompagnata dalla dichiarazione del tecnico, attestante il rispetto delle norme del Piano Generale degli Impianti vigente;
- c) rilascio autorizzazione temporanea valida per giorni 100, al fine di consentire il completamento dell'iter autorizzatorio;
- d) avvio dell'iter amministrativo per il conseguimento dei pareri tecnici di cui al precedente articolo 66;
- e) predisposizione atto autorizzatorio o diniego. In quest'ultimo caso vengono indicati e notificati contestualmente i termini per la rimozione del/dei mezzi pubblicitari. In caso di inottemperanza viene disposta la rimozione d'Ufficio previa contestazione con processo verbale della violazione per pubblicità abusiva;
- f) il canone, se dovuto, è calcolato con decorrenza dal giorno di avvenuta installazione.

2. Il mancato rispetto del termine di quindici giorni di cui al punto b) del comma precedente, comporta la decadenza dalla possibilità di usufruire della procedura semplificata. Gli impianti già installati saranno considerati abusivi e verranno applicate le relative sanzioni.

3. E' possibile procedere con procedura semplificata anche in caso di impianti da collocarsi su frontespizi di edifici soggetti a vincolo monumentale acquisendo preventivamente il nulla osta della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio da allegare alla documentazione prevista al punto b).

4. L'istanza prevista al punto b) può essere presentata unicamente in formato cartaceo presso l'Ufficio preposto con contestuale ritiro dell'autorizzazione temporanea. La dichiarazione prevista al punto a) potrà essere trasmessa anche per via telematica, tramite posta elettronica o altra procedura attivata dall'Ufficio, almeno sette giorni prima della data di installazione comunicata.

5. In aggiunta a nuove installazioni, è possibile utilizzare la procedura autorizzatoria semplificata anche per richiedere il mantenimento in opera di impianti pubblicitari già autorizzati purché la data di installazione dichiarata nel modulo di cui al punto a) sia all'interno del termine previsto dall'articolo 64, comma 2.

6. Si applica alla presente procedura semplificata quanto previsto al precedente art. 62 commi 3 e 6.

Articolo 28 - Validità dell'autorizzazione - Rinnovo - Revoca - Decadenza - Duplicati

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.

2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone e con quanto previsto all'art. 62, comma 6 ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

3. La domanda di rinnovo in bollo, anche cumulativa, deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza e deve essere corredata dalla documentazione prevista da apposito provvedimento dirigenziale. A corredo della domanda deve essere inoltre prodotta l'autodichiarazione di conformità del mezzo pubblicitario in opera a quanto in precedenza autorizzato, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i..

4. L'autorizzazione è sempre rilasciata in forma precaria ed è revocabile:

- per parziale o omesso pagamento di una annualità;
- in qualsiasi momento la Civica Amministrazione lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell'impianto pregiudizio a diritti od interessi generali.

5. L'autorizzazione decade nei seguenti casi:

- collocamento e/o la realizzazione dei mezzi pubblicitari in difformità rispetto a quanto autorizzato;
- inadempimento degli obblighi derivanti dall'autorizzazione di cui al successivo articolo 70;
- mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal decorso del termine previsto dall'articolo 63, comma 6, ovvero la mancata attivazione della pubblicità richiesta entro 120 giorni dalla data di comunicazione di avvenuto rilascio, salvo eventuali deroghe che potranno essere concesse unicamente qualora l'intestatario dell'autorizzazione ne faccia richiesta scritta e validamente motivata.

6. Per gli impianti pubblicitari collocati presso la sede dell'attività l'autorizzazione decade in caso di chiusura dell'unità locale medesima, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64.

7. Qualora necessario l'Ufficio può rilasciare il duplicato dell'atto di autorizzazione. Alla domanda in bollo per ottenere il duplicato deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. contenente la motivazione della richiesta di duplicato, la descrizione dettagliata e le dimensioni dei mezzi pubblicitari in opera e la loro conformità a quanto autorizzato.

Articolo 29 - Cessazione - Rimozione e rinuncia alla pubblicità

1. La denuncia di cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. Qualora la cessazione o la sostituzione in corso d'anno, di un mezzo pubblicitario con funzione di insegna di esercizio, determini una superficie di esposizione pubblicitaria uguale o inferiore a 5 mq., l'esenzione, di cui all'articolo 1, comma 833, lett. l) della Legge 160/2019, verrà applicata a partire dall'anno successivo.

3. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'Autorità Competente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

4. La rinuncia all'autorizzazione deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno per gli impianti pubblicitari rimossi entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso contrario l'autorizzazione si intende prorogata e dovrà essere corrisposto il canone per l'intero anno.

5. Nei casi previsti dal presente articolo, l'autorizzazione deve essere restituita, quando richiesto, al competente Ufficio comunale.

Articolo 30 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile di tutto quanto attiene alla sicurezza ed allo stato di manutenzione degli impianti installati e solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità civile conseguente alla realizzazione delle iniziative pubblicitarie.

In particolare egli ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione degli impianti e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c) adempiere nei tempi stabiliti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) procedere alla rimozione in caso di cessazione, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o in caso di motivata richiesta del Comune.
2. Sui cartelli pubblicitari, al fine di facilitare i controlli ed indirizzare sollecitamente gli interventi resisi necessari, dovrà essere applicato, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, un contrassegno di identificazione sul quale sono riportati i seguenti dati:
- a) soggetto titolare o ditta che ha eseguito il collocamento del cartello;
 - b) numero di protocollo dell'autorizzazione e relativa data di scadenza.

Tale contrassegno non deve superare le dimensioni di cm. 30 x 15 e deve essere sostituito ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga la variazione di uno dei dati su di esso riportati. Se il contrassegno eccede le suindicate dimensioni, la sua esposizione deve essere autorizzata ed è soggetta al relativo canone.

3. Nella domanda di autorizzazione o di rinnovo relativa ad impianti di pubblicità per conto di terzi, il richiedente è tenuto a sottoscrivere un'apposita clausola che gli impone di accettare - di far accettare agli inserzionisti che utilizzino quell'impianto - il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di dignità delle persone dagli articoli 9 e 10 emanato dall'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria (I.A.P.). L'accettazione del

Codice opera anche in chiave preventiva e consente, nei casi dubbi, di invitare il committente pubblicitario a sottoporre il proprio messaggio allo scrutinio preventivo del Comitato di Controllo IAP. In caso di inadempienza a tale invito, l'Ufficio preposto potrà sospendere o revocare l'autorizzazione.

Articolo 31 - Divieti e limiti per iniziative pubblicitarie

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.

2. Tenuto conto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996) sono vietati:

- a) i mezzi pubblicitari di qualunque specie e le tende che per dimensioni, forma, colore, disegno ed ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia;
- b) gli impianti di affissione e cartellonistica collocati su suolo pubblico o privato posizionati a meno di metri 3 dagli incroci e dagli impianti semaforici;
- c) i mezzi pubblicitari rifrangenti o luminosi che possono produrre abbagliamento e quelli a messaggio variabile aventi un periodo di variabilità inferiore a 7 secondi in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli;
- d) i mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose con l'inserimento di luci di colore rosso, verde o giallo, collocati ad una distanza inferiore a metri 15 dagli impianti semaforici (ad eccezione delle deroghe previste dalla legge);
- e) cartelli, piloni, paline relativi ai punti di vendita carburanti al di fuori delle loro singole aree di esercizio;
- f) la collocazione di qualunque installazione pubblicitaria diversa da quella segnaletica sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate ed aree di intersezione;
- g) l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
- h) l'affissione di manifesti al di fuori degli appositi spazi;
- i) la pubblicità fonica al di fuori delle seguenti fasce orarie: 9,30 - 12,30 / 15,30 - 18,30 ed in prossimità di ospedali e cliniche.

3. Sono inoltre vietate:

- a) le scritte con caratteri adesivi collocate fuori dal vano della vetrina e della porta d'ingresso dell'esercizio;
- b) le scritte con vernice su fondo stradale, sugli alberi e sui pali;
- c) mezzi pubblicitari di qualsiasi genere sugli alberi, arbusti, siepi, monumenti e fontane;
- d) l'apposizione sui chioschi di mezzi pubblicitari non attinenti all'attività svolta;
- e) le vetrofanie che presentino soluzioni precarie o disordinate;
- f) le iniziative pubblicitarie, su qualsiasi mezzo pubblicitario, aventi ad oggetto i servizi funerari genericamente intesi, effettuate a meno di 250 metri dal perimetro dell'area occupata da ospedali, case di cura, camere mortuarie, ricoveri, istituti per anziani, cimiteri. Sono escluse dal divieto unicamente le insegne d'esercizio indicanti la sede dell'attività. In caso di violazione della prescrizione reiterata anche una sola volta, viene revocata l'autorizzazione,

la concessione o la convenzione per l'impianto specifico e contestualmente viene diffidata la rimozione a cura della ditta. In caso d'inottemperanza provvede l'Amministrazione d'Ufficio, a spese della ditta inadempiente.

4. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.

CAPO III - TARIFFA E CANONE RELATIVI ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 32 - determinazione delle tariffe del canone

Le tariffe sono determinate, per il 2021, come indicato in allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto. Per gli anni successivi saranno determinate con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 33 - Esoneri ed esenzioni

1. Sono esonerati dall'autorizzazione e dal pagamento del canone:

- a) i mezzi pubblicitari di qualunque tipologia di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati; *[obbligatoria]*
- b) la pubblicità comunque realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata e non è visibile dall'esterno; *[obbligatoria]*
- c) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; *[obbligatoria]*
- d) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza di queste, nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta che non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato;
- e) gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità di superficie complessivamente non superiore a mezzo metro quadrato;
- f) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- g) i mezzi pubblicitari comunque realizzati all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferiscano alle rappresentazioni in programmazione nel locale medesimo; *[obbligatoria]*
- h) i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita; *[obbligatoria]*
- i) le targhe professionali di superficie non superiori ad un quarto di metro quadrato collocate presso l'ingresso di edifici ove si svolge l'attività pubblicizzata, limitatamente ad una per attività e purché l'edificio non sia sottoposto a vincoli e vengano osservate le prescrizioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;

- j) i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico inerenti l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio; *[obbligatoria]*
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- l) i mezzi pubblicitari collocati all'interno di androni e/o cortili purché non visibili dall'esterno;
- m) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; *[obbligatoria]*
- n) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i limiti previsti dall'art. 1, comma 833, lett. m) della L. 160/2019; *[obbligatoria]*
- o) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti; *[obbligatoria]*
- p) le vetrine esposizioni;
- q) la distribuzione di volantini atti a diffondere messaggi di contenuto politico, ideologico, religioso effettuati senza scopo di lucro. *[obbligatoria]*

2. E' consentito alle scuole pubbliche e paritarie l'allestimento, senza necessità di preventiva autorizzazione, di una tabella o bacheca di dimensioni massime centimetri 70x100 e sporgenza non superiore a centimetri 4, da utilizzare per comunicazioni attinenti alle attività scolastiche e complementari, prive di valenza commerciale. La tabella/bacheca potrà essere unicamente collocata sulla recinzione dell'edificio scolastico o sulla facciata purché non sovrapposta ad elementi architettonici sporgenti.

3. Sono esenti dal pagamento del canone ma necessitano di autorizzazione:

- a) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati; *[obbligatoria]*
- b) la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e dal Comune di FRESNARA riguardante la propria attività istituzionale;
- c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di Enti Pubblici Territoriali;
- d) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di Regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- e) le locandine, la pubblicità itinerante e quella effettuata in forma sonora non relative ad attività commerciali, artigianali, industriali e professionali;
- f) le insegne relative alle testate della stampa giornaliera e periodica, anche se luminose, collocate alle condizioni previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente sulle

edicole, sui chioschi, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita purché non superino nel loro insieme i 5 metri quadrati;

g) le iniziative pubblicitarie inerenti la donazione di sangue ed organi.

TITOLO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 34 – Servizio delle Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o dell'eventuale concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 35 – Determinazione del canone per le pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.

2. Il canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è determinato con riferimento alla tariffa standard giornaliera di cui al comma 827 della Legge 160/2019.

3. La tariffa per l'affissione è maggiorata del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli.

4. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.

5. La tariffa è maggiorata del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni e il cui elenco è visionabile presso il Servizio Affissioni.

7. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 36 - Riduzioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato, i Comuni, la Provincia di Alessandria, la Regione Piemonte e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 81;
- b) per i manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

2. Per l'applicazione della riduzione il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.

Articolo 37 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti degli enti pubblici in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti in materia di referendum ed elezioni politiche ed amministrative;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 38 – Modalità di espletamento del servizio pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno. Su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.

3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi in cui la mancata affissione non dipenda dal committente, questi può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.

7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 10,00 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

TITOLO V – VERSAMENTI E RIMBORSI

Articolo 39 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il versamento del canone è effettuato contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della L. 160/2019.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione.
3. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il termine di cui al successivo comma 6.
4. Qualora l'importo del canone superi Euro 250,00 sarà facoltà dell'Ufficio concederne la rateazione.
5. L'Amministrazione Comunale nella delibera quadro delle tariffe fissa il termine entro il quale eseguire il pagamento del canone, se la riscossione avviene in un'unica soluzione, ovvero i termini per il versamento delle rate nel caso di riscossione rateale.
6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini di cui al comma precedente, trovano applicazione gli interessi di legge.
7. La riscossione volontaria e coattiva del canone e dei relativi accessori è gestita direttamente dal Comune o effettuata dal soggetto incaricato della loro riscossione. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con le modalità di cui all'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge 160/2019.

Articolo 40 - Versamenti e rimborsi

1. Gli incassi a titolo ordinario e il recupero coattivo del credito non vengono effettuati qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 30,00 per anno.
2. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di cui all'articolo 2948 numero 4 del Codice Civile.
3. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento di presentazione dell'istanza.
4. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.

5. Il rimborso di somme dovute da parte dell'Amministrazione viene eseguito entro 180 giorni dalla richiesta e sono dovuti interessi di legge.

Articolo 41 - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal Dirigente/funziionario responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di ingiunzioni/cartelle di pagamento o avvisi di contestazione o altri atti di cui all'art. 1, comma 792 della L. 160/2019, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi di legge e al rimborso delle spese. Analoga procedura si applica anche in caso di gestione del canone affidata a terzi.

3. L'Ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

4. La rateazione non è consentita:

- a) quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
- b) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
- c) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 250,00;
- d) per debiti definitivi o per obbligazioni non assolte derivanti dall'irrogazione di precedenti sanzioni amministrative.

5. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 1.000,00 ed i cinque anni, se superiore.

6. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 80,00.

7. In caso di mancato pagamento di due rate successive, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili in via coattiva con maggiorazione di spese di riscossione.

TITOLO VI – SANZIONI, INDENNITA' ED ACCERTAMENTI

Articolo 42 - Sanzioni e indennità per occupazioni abusive

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie stabilite dal codice della strada, di cui al D.Lgs. 285/1992, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla L. 689/1981 e dal comma 821, articolo 1 della L. 160/2019. Gaspari

2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:

- a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o

manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale, fatta salva la prova certa contraria sia per le occupazioni sia per la diffusione di messaggi pubblicitari già in essere prima del trentesimo giorno, sia per le fattispecie che normalmente abbiano una durata ragionevolmente più breve;

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al D.Lgs. 285/1992.

3. La sanzione di cui al precedente comma è applicata anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni o di pagamento in misura ridotta, viene applicata una sanzione fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. Detta sanzione non potrà comunque essere inferiore ad Euro 25,00 né maggiore di Euro 500,00 nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

5. Alle altre violazioni consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 sono applicate con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 689/1981.

7. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione ed alla diffusione dei messaggi pubblicitari, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali.

Articolo 43 - Sanzioni accessorie

1. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'organo accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione immediata del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione indebita e dei mezzi pubblicitari abusivi ed il ripristino dello stato dei luoghi.

2. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro i termini rispettivamente stabiliti, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore.

3. Qualora il materiale sottoposto a sequestro non possa essere affidato in custodia al legittimo proprietario, il Comune provvede d'ufficio a depositarlo in locali od aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese sostenute per la custodia ed il magazzinaggio. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

4. Per i beni confiscati si applicano le procedure di devoluzione o vendita all'asta di cui all'articolo ____ del vigente Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative.

Articolo 44 - Autotutela

1. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Dirigente/funziionario responsabile del procedimento autorizzatorio può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dal Dirigente/funziionario responsabile della risorsa di entrata.
2. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

Articolo 45 - Attività di verifica e controllo

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre agli agenti di Polizia Municipale ed ai restanti agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria provvedono, ai sensi dell'art. 1, comma 179 della L. 296/2006 il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del soggetto cui è affidata la gestione del canone, cui, con provvedimento adottato dal dirigente/Responsabile dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. L'Ufficio competente o il soggetto cui è affidata la gestione del canone provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze previste e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di determinazione delle somme dovute adottato dal Responsabile dell'entrata ai sensi dell'art. 1, commi 792 e seg. della L. 160/2019, con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento. Gli atti costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari. Nei casi in cui non si sia diversamente provveduto, in tale atto sono contestualmente verbalizzate le violazioni amministrative accertate.
3. Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione, la Giunta Comunale con il Regolamento, approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, può attribuire un compenso incentivante a tutto il personale addetto in misure differenziate, in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 46 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamento vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Fino all'approvazione delle nuove tariffe, all'occupazione e all'esposizione pubblicitaria temporanee si applicano quelle in vigore nell'anno precedente. Nel caso di variazione delle tariffe in corso di occupazione o esposizione, l'Ufficio dispone il conguaglio delle somme dovute sulla base delle nuove tariffe, per il periodo dal quale le stesse sono entrate in vigore.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 846 della L. 160/2019 si può affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della TOSAP, della pubblicità e delle pubbliche affissioni.
5. Al fine di cui al comma precedente, le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra

le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione del presente canone e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.

ALLEGATO "A"
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA

Data la consistenza demografica del Comune e considerato che le voci relative alla TOSAP rappresentano, per le casse comunali, entrate minimali;

Considerato inoltre che, in un Comune caratterizzato da marginalità e dalla necessità di non penalizzare eccessivamente l'utenza, sia per il basso reddito dei contribuenti, quasi tutti anziani, sia per l'opportunità di non scoraggiare le poche attività presenti sul territorio, caratterizzate da un preoccupante calo quantitativo ed economico;

Ritenuto, pertanto, di stabilire una tariffa unica, senza specificazioni in tipologie e senza classificazioni in categorie di strade;

TARIFFA ORDINARIA UNICA

Euro 1,00 al metro (quadro e/o lineare) al giorno per qualsivoglia occupazione temporanea.

A partire dal sedicesimo giorno di occupazione la tariffa è ridotta del 50%.

Euro 100,00 "una tantum" per occupazioni permanenti (passi carrabili, chioschi, eccetera).

Per il 2021 la tariffa è determinata con l'atto consiliare di approvazione del presente regolamento;

Per gli anni successivi sarà determinata con atto di Giunta entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

ALLEGATO "B"

DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLITARI.
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

Data la consistenza demografica del Comune e considerato che le voci relative alla pubblicità rappresentano, per le casse comunali, entrate minimali;

Considerato inoltre che, in un Comune caratterizzato da marginalità e dalla necessità di non penalizzare eccessivamente l'utenza, sia per il basso reddito dei contribuenti, quasi tutti anziani, sia per l'opportunità di non scoraggiare le poche attività presenti sul territorio, caratterizzate da un preoccupante calo quantitativo ed economico;

Ritenuto, pertanto, di stabilire una tariffa unica, senza specificazioni in tipologie e senza classificazioni in categorie di strade, salvo quanto disposto dal gestore, affidatario del servizio;

TARIFFA ORDINARIA UNICA

- Mezzi pubblicitari non luminosi fino a metri quadri 5,50 euro 05,00 al metro quadro, per ogni anno solare, oltre metri quadri 5,50 euro 1,00 in più per ogni metro quadro aggiuntivo

Casi particolari:

Pubblicità su veicoli:

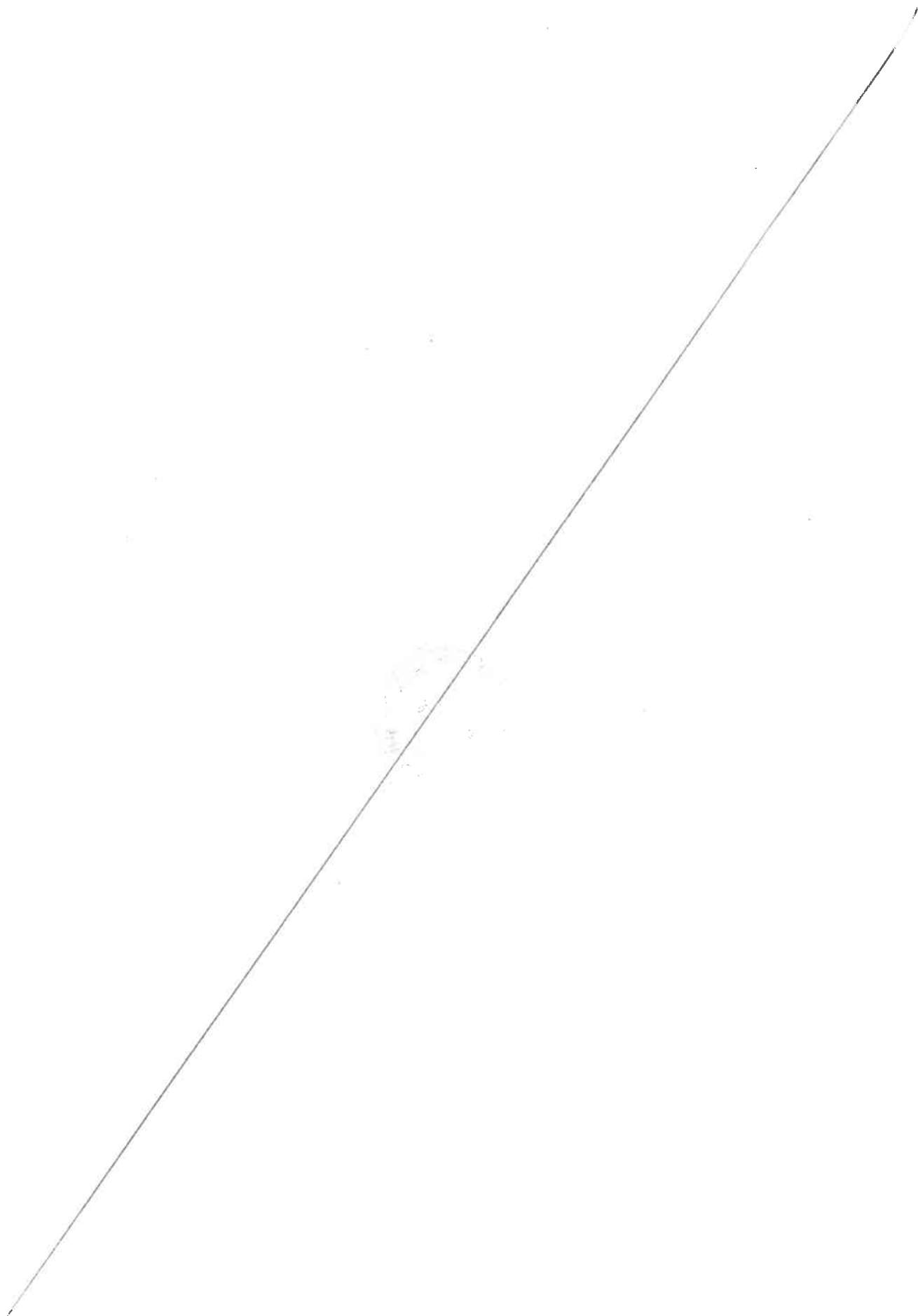
- per tutti i veicoli si applica il coefficiente moltiplicatore 1,2

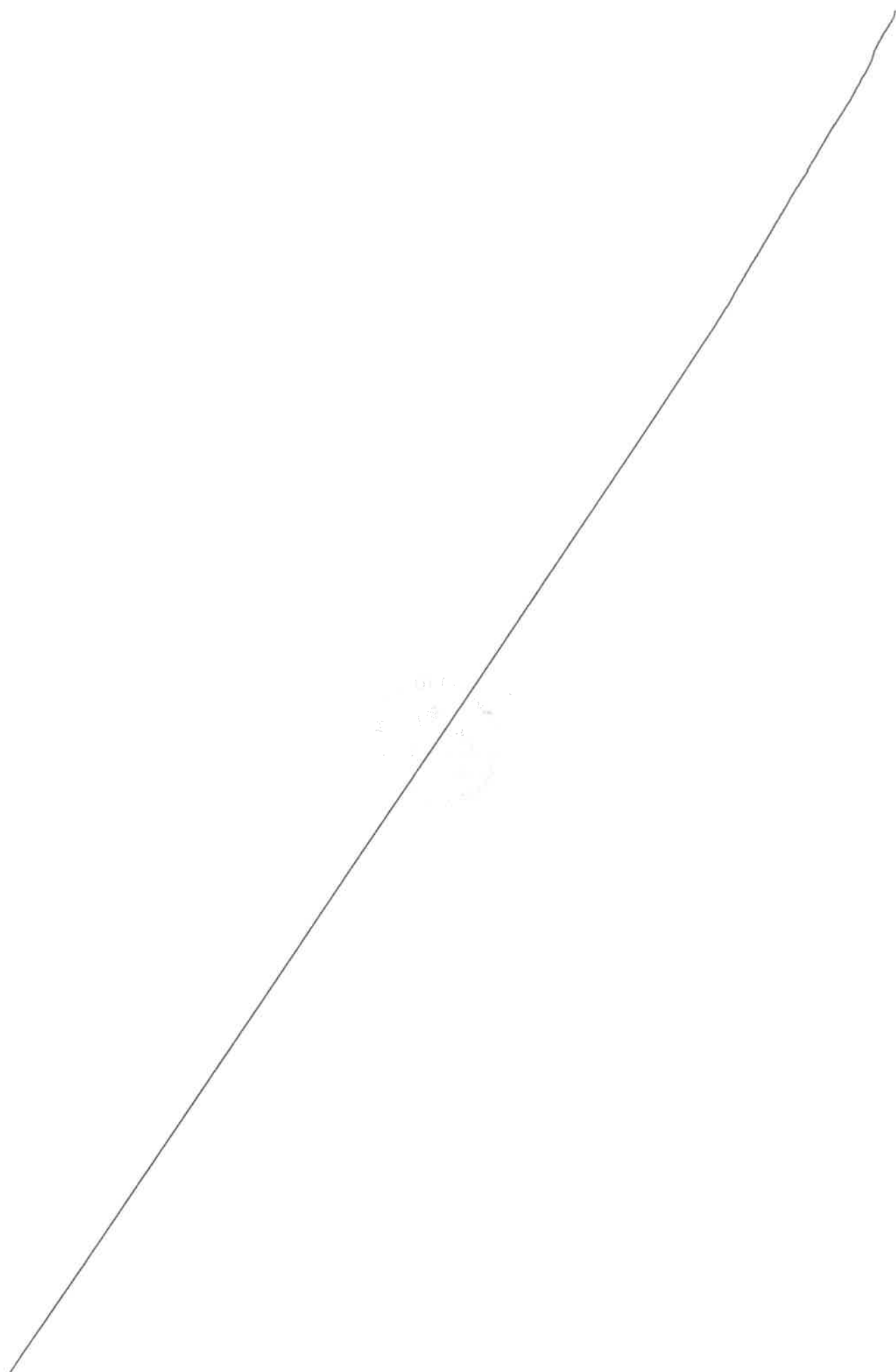
-- Pubblicità effettuata con pannelli a messaggio variabile o intermittente: alla tariffa ordinaria il coefficiente moltiplicatore 1,3;

a) Pubblicità volumetrica e gonfiabile o con teli: alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente moltiplicatore 1,3);

b) Mezzi pubblicitari definiti modulari (preinsegne) e transenne pubblicitarie: alla tariffa ordinaria il coefficiente moltiplicatore 1,3;

Il gestore, previa autorizzazione da parte del Comune, può modificare e/o integrare le tariffe di cui al presente allegato.





Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Consigliere

Il Presidente

Il Segretario

F.to Nevio Pellini

F.to Bruno Aloisio

F.to Massimo Parodi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito informatico di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009 per giorni 15 consecutivi dal

Lì

11 4 GEN 2021

Il Segretario

F.to Massimo Parodi

11 4 GEN 2021

copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Massimo Parodi

Lerma,

11 4 GEN 2021

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva immediatamente ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Lerma,

**Il Segretario Comunale
(Massimo Parodi)**

F.to

**parere di regolarità tecnica
favorevole**

**Il Segretario Comunale
F.to Massimo Parodi**

**parere di regolarità e correttezza
nell'azione amministrativa
favorevole**

**Il Segretario Comunale
F.to Massimo Parodi**